



COMUNE DI SAN RUFO

Provincia di Salerno

Via Roma,19 – 84030 San Rufo(Sa)

C.F. 83002540652 – P.IVA 00637690652

☎ 0975/395013 – Fax 0975/395243

mail info@comune.sanrufo.sa.it Pec prot.sanrufo@asmepec.it

Ufficio del Sindaco

Prot. 1562

li, 17 marzo 2020

ORDINANZA N. 6 -2020 del 17 marzo 2020

Oggetto: Ulteriori misure precauzionali contro la diffusione del Covid-19 e a tutela della salute pubblica.

Il Sindaco

Premesso che

- ✓ l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un' emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- ✓ il Consiglio dei ministri con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ il Ministero della Salute ha emanato Ordinanza del 21 febbraio 2020 recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19".
- ✓ il Ministero della Salute ha emanato la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 ad oggetto "COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti";
- ✓ è stato emanato il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- ✓ il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato i seguenti Decreti:
 - 23 febbraio 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 - 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 - 1° marzo 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologiche da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 - 4 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 - 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Richiamata la propria precedente Ordinanza Sindacale n. 5 dell'8 marzo 2020 con la quale si stabiliva che:

- erano sottoposti a quarantena tutti coloro che erano di ritorno dalle cosiddette zone rosse ai sensi del D.P.C.M. del 7 marzo 2020 (Misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria);

- il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti rientranti e rientrati nelle ultime 24 ore dalle zone rosse indicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2020;
- tutti coloro che erano interessati da spostamenti dalle zone rosse coinvolte in quel momento dal focolaio di diffusione del COVID-19 (Corona Virus), dovevano immediatamente comunicare al Sindaco o agli Uffici Area Vigilanza i loro movimenti e la data di arrivo nel Comune di San Rufo.

Rilevato che

- il fenomeno epidemico ha dimensioni sovranazionali e, nel caso dell'Italia, interessa l'intero territorio nazionale, sia pur con entità diverse, almeno per il momento;
- nel territorio del comprensorio Vallo di Diano sono state individuate numerose persone che sono risultate positive per le quali non si conosce la fonte di trasmissione e si tratta di casi almeno in parte riconducibile a persone anche pervenute da aree esterne al territorio comunale;
- il governo ha reso necessarie misure volte a garantire uniformità dei programmi di profilassi;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale in ragione della quale occorre adottare ogni idonea misura volta a contenere rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale;

Atteso che vi è stato un certo afflusso di cittadini dalle altre Regioni ed in generale da altri paesi che potrebbero comportare un grave pregiudizio alla salute pubblica, tenuto anche conto che non tutti hanno segnalato la loro presenza sul territorio comunale contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni emanate dal Governo e dalla Regione Campania;

Richiamati i seguenti successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

- 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;
- 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Viste le ordinanze emanate dal Presidente della Giunta Regionale della Campania anche esse riguardanti misure precauzionali contro la diffusione del Covid-19, ed in particolare la n. 8 dell'8 marzo 2020, la n. 15 del 13 marzo 2020 e la n. 18 e del 15 marzo 2020;

Ritenuto dove modificare ed integrare la propria precedente Ordinanza n. 5/2020 estendendo gli obblighi ivi previsti a tutti coloro che sono rientrati e che rientreranno nel territorio comunale per soggiornarvi;

Ritenuto che sussistono le condizioni di necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'igiene e sanità pubblica tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.;

ordina

a parziale modifica ed integrazione della propria precedente ordinanza n. 5/2020

1. a tutti coloro che sono rientrati e che rientreranno nei giorni successivi nel Comune di San Rufo per soggiornare e dimorare in immobili ubicati nell'ambito dello stesso e/o presso la famiglie residenti a San Rufo sono obbligati a comunicare tale circostanza al:

- al Sindaco o all'Area di Vigilanza: tel. 0975-395013
mail info@comune.sanrufo.sa.it
Pec prot.sanrufo@asmepec.it
- Ufficio Prevenzione Collettiva: 0975 373642 – 0975 373680
- Responsabile U.P.C. dott.ssa Rosa D'Alvano : cellulare: 335 7548304
- e mail: dp.uopc71_72.it
- pec: dp.uopc71_72.aslsalerno.it

2. la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, con obbligo di isolamento per giorni 14 con divieto di contatti sociali, a tutti coloro che sono rientrati e che rientreranno nei giorni successivi nel Comune di San Rufo per soggiornare e dimorare in immobili ubicati nell'ambito dello stesso e/o presso la famiglie residenti a San Rufo;
3. il divieto assoluto di mobilità, spostamento e viaggi dagli immobili ubicati nell'ambito del Territorio del Comune di San Rufo per i soggetti rientrati e che rientreranno nei giorni successivi;
4. di rimanere raggiungibili per eventuale attività di sorveglianza;
5. in caso di comparsa di sintomi, resta a casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici, ma contatta il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o chiamando i seguenti i numeri:
 - ✓ numero pubblica utilità h24 Ministero Salute: **1500**
 - ✓ numero verde regionale **800.90.96.99** (dalle 8 alle 20)
6. i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 650 del codice penale nei casi da questo previsti e, fuori dai citati casi, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
7. la presente ordinanza ha validità fino al 3 aprile 2020, e potrà essere modificata, integrata e/o revocata sulla base d'evoluzione della situazione epidemiologica e tenuto conto dei provvedimenti emanati in materia dal Governo e dalla Regione Campania

dispone

La diffusione della presente Ordinanza a tutta la cittadinanza, mediante:

- ✓ la pubblicazione all'Albo Pretorio online e nel sito internet del Comune.
- ✓ la trasmissione a mezzo pec, per i consequenziali adempimenti e per opportuna conoscenza ai seguenti destinatari:
 - al Presidente della Regione Campania
 - al Prefetto di Salerno
 - ai Sindaci del Distretto Sanitario 72
 - alla Direzione Generale dell'ASL Salerno, Distretto Sanitario 72 Sala Consilina / Polla – Dipartimento di Prevenzione Area interdistrettuale n. 71 e n. 72 (Sapri / Camerota – Sala Consilina / Polla)
 - al Comando Stazione Carabinieri di Polla
 - al Comando Polizia Locale di San Rufo.

informa

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg 60 (L.1034/71 art.21) ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg.120 (L.1199/71 art.9).

San Rufo, li ~~17~~ marzo 2020

Il Sindaco
Sig. Marmo Michele

